

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3078

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIABURRO, ZUCCONI, CARETTA, ALBANO, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DE TOMA, FRASSINETTI, GALANTINO, PRISCO, SILVESTRONI, VINCI**

Disposizioni straordinarie per agevolare l'accesso al credito e la copertura dei costi fissi in favore delle imprese, dei lavoratori autonomi e delle attività stagionali in conseguenza della crisi originata dall'epidemia di COVID-19

*Presentata il 3 maggio 2021*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crisi originata dall'epidemia di COVID-19 ha messo in ginocchio l'intero comparto produttivo italiano: i soggetti titolari di partite dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e le piccole e medie imprese, di qualsiasi settore, hanno dovuto affrontare improvvise e continue chiusure, sostenere costi legati alla messa in sicurezza delle proprie attività e ricevere misure di indennizzo assolutamente inadeguate e asimmetriche rispetto alle perdite di fatturato subite negli anni 2020 e 2021. Secondo i dati della Federazione italiana pubblici esercizi-Confcommercio, nel 2020 hanno chiuso 15.000 pubblici esercizi, con la previsione di ulteriori 35.000 chiusure nel 2021, per una perdita complessiva, fino

al primo trimestre del 2021, di 50.000 attività, pari a 250.000 posti di lavoro. Il dato aggregato delle stime di Confcommercio indica, invece, un crollo dei consumi superiore al 10 per cento, per una perdita di 120 miliardi di euro rispetto al 2019, e la chiusura definitiva di oltre 390.000 imprese, un fenomeno non compensato in alcun modo dall'apertura di 85.000 nuove imprese. Dai dati emerge che l'80 per cento delle chiusure è direttamente imputabile alla crisi originata dall'epidemia di COVID-19. Lo scenario non differisce per quanto riguarda i lavoratori autonomi, cioè i soggetti titolari di partite IVA non operanti in forma societaria: in questo caso si stima la cessazione di attività di circa 200.000 pro-

fessionisti, sia ordinistici sia non ordinistici. Per quanto concerne le perdite nel settore economico, si segnalano diverse criticità: la prima riguarda le differenze tra chi ha perso ricavi e fatturato a causa diretta delle chiusure e chi ha perso ricavi e fatturato a causa indiretta delle chiusure; la seconda riguarda il problema dei costi fissi, che ormai sono arrivati a incidere per oltre il 30 per cento sui costi e sulle perdite delle imprese; la terza è costituita dalla tipologia delle misure indennitarie. Oltre i sostegni, ristori o indennizzi, comunque denominati, uno strumento che ha trovato larga diffusione è costituito dai prestiti con garanzia statale, a loro tempo istituiti e disciplinati dal cosiddetto « decreto liquidità » (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40). Considerati il forte ricorso al credito e agli strumenti del predetto decreto, la presente proposta di legge intende potenziare lo strumento dei prestiti con garanzia statale mediante il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, disponendo prestiti significativamente dilazionati nel tempo e con particolare cura per la perdita di fatturato dei soggetti titolari di partite IVA, la sostenibilità economica dei costi fissi per le imprese e la tutela delle attività turistiche che, come nel caso del comparto della montagna, hanno dovuto affrontare immensi costi e perdite a fronte di indennizzi del tutto inconsistenti.

La presente proposta di legge è composta da otto articoli. L'articolo 1 costituisce il cardine di tutta la proposta di legge, rinforzando le misure di sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese al fine di contrastare la mancanza di liquidità sopravvenuta alle numerose e varie misure di contenimento della pandemia di COVID-19 disposte nel corso degli anni 2020 e 2021. Per questo motivo la norma recupera l'impianto già delineato dal decreto-legge n. 23 del 2020, e, in particolare, dall'articolo 13, estendendo e rafforzando le disposizioni relative al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi. La norma, in particolare, recupera e ottimizza la *ratio* e la fattispecie applicativa delle misure straordinarie e tran-

sitorie già previste dal citato decreto liquidità. Il comma 2 aumenta a 5 milioni di euro l'importo massimo garantito per ciascuna impresa, limitando l'accesso alla misura unicamente alle piccole e medie imprese, ovvero alle imprese con un numero di dipendenti inferiore a 250 unità, ai sensi della definizione della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. I commi 3 e 4 dispongono l'aumento della garanzia offerta dal Fondo al 90 per cento e al 100 per cento, previa autorizzazione della Commissione europea. Il comma 6 prevede la possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre sei mesi dalla data di presentazione della richiesta. Il comma 7 permette di usufruire della garanzia per la rinegoziazione di finanziamenti esistenti solo se accompagnata dalla concessione al richiedente di credito addizionale. Il comma 8 dispone l'adeguamento temporale della garanzia nel caso di « moratoria » del finanziamento accordata all'impresa dal soggetto finanziatore. Il comma 9 permette, per i prestiti di cui agli articoli 3 e 4 destinati alla copertura dei costi fissi delle piccole e medie imprese con un fatturato superiore a 400.000 euro e per le attività turistiche con destinazione stagionale, di avvalersi di un preammortamento fino a trentasei mesi. Il comma 12 prevede l'accesso alla garanzia del Fondo mediante le medesime modalità previste dal decreto liquidità, dunque senza applicazione del modello di valutazione del Fondo medesimo. Il comma 14 prevede l'applicazione di eventuali agevolazioni procedurali, documentali e applicative di cui al decreto liquidità, qualora più vantaggiose per il beneficiario ai fini dell'erogazione del finanziamento. Il comma 15 fonda la *ratio* dell'intervento normativo sul Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato della Commissione europea, il quale permette interventi più ampi dal punto di vista dell'erogazione di sostegni all'economia, dell'apposizione di garanzie sui prestiti e della copertura dei costi fissi. Il comma 16 prevede uno « scudo penale », ai sensi delle esenzioni dal reato di bancarotta disposte

dall'articolo 217-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come richiesto dall'Associazione bancaria italiana e da altre associazioni di rappresentanza degli istituti di credito e degli intermediari finanziari contestualmente all'istanza di pronte erogazioni di finanziamenti con garanzie statali. Il comma 18 dispone il rifinanziamento del Fondo per 4.800 milioni di euro.

L'articolo 2 stabilisce le modalità applicative per l'erogazione di finanziamenti con garanzia statale per le piccole e medie imprese e per i lavoratori autonomi con un fatturato, nell'anno 2019, fino a 400.000 euro. Il requisito principale per l'accesso alla misura è una perdita del 30 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 rispetto al medesimo ammontare riferito all'anno 2019. Sulla base dell'entità della perdita, cioè se essa è compresa tra il 30 per cento e il 60 per cento o è superiore al 60 per cento, si applicano due distinte fasce di intervento. Nel caso di perdite comprese tra il 30 per cento e il 60 per cento, il finanziamento è equivalente al 70 per cento della perdita registrata per soggetti con ricavi o compensi annui fino a 50.000 euro; al 50 per cento della perdita registrata per soggetti con ricavi o compensi annui tra 50.000 euro e 100.000 euro; al 30 per cento della perdita registrata per soggetti con ricavi o compensi annui tra 100.000 euro e 200.000 euro; al 20 per cento della perdita registrata per soggetti con ricavi o compensi annui tra 200.000 euro e 300.000 euro; al 10 per cento della perdita registrata per soggetti con ricavi o compensi annui tra 300.000 euro e 400.000 euro. Nel caso di perdite superiori al 60 per cento, il finanziamento è equivalente al 90 per cento della perdita registrata per soggetti con ricavi o compensi annui fino a 50.000 euro; al 70 per cento della perdita registrata per soggetti con ricavi o compensi annui tra 50.000 euro e 100.000 euro; al 50 per cento della perdita registrata per soggetti con ricavi o compensi annui tra 100.000 euro e 200.000 euro; al 40 per cento della perdita registrata per soggetti con ricavi o compensi annui tra 200.000 euro e 300.000 euro; al 30 per cento della perdita regi-

strata per soggetti con ricavi o compensi annui tra 300.000 euro e 400.000 euro. Il finanziamento ha una durata fino a duecentoquaranta mesi, prevede l'inizio del rimborso del capitale dopo un periodo di trentasei mesi ed è di importo minimo pari a 4.000 euro e massimo pari a 80.000 euro.

L'articolo 3 stabilisce le modalità applicative per l'erogazione di finanziamenti con garanzia statale per le piccole e medie imprese con un fatturato compreso tra 400.000 euro e 3 milioni di euro, seguendo i medesimi requisiti di accesso di cui all'articolo 2. In questo caso il finanziamento, ai sensi dell'articolo 1, può beneficiare di un periodo di preammortamento fino a trentasei mesi e ha una durata fino a centottanta mesi. Nel caso di perdite comprese tra il 30 per cento e il 60 per cento, il finanziamento è equivalente al 75 per cento dei costi fissi non coperti iscritti a bilancio, sostenuti tra il 9 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della legge, relativi a periodi di chiusura dovuti a misure di contenimento locali, regionali o nazionali. Nel caso di perdite superiori al 60 per cento, il finanziamento è equivalente al 90 per cento dei costi fissi non coperti iscritti a bilancio, sostenuti tra il 9 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della legge, relativi a periodi di chiusura dovuti a misure di contenimento locali, regionali o nazionali. In ogni caso l'importo minimo del finanziamento è di 30.000 euro per un massimo di 1 milione di euro.

L'articolo 4 stabilisce le modalità applicative per l'erogazione di finanziamenti con garanzia statale per le attività turistiche a vocazione stagionale, ovvero attive per non più di sei mesi all'anno. Vengono fatti salvi i requisiti di accesso di cui agli articoli 2 e 3, prevedendo l'analogo meccanismo di stima dell'entità del finanziamento basata su due fasce di perdite, nonché la facoltà di preammortamento a trentasei mesi e la durata di duecentoquaranta mesi. Nel caso di perdite comprese tra il 30 per cento e il 60 per cento, il finanziamento è equivalente al 60 per cento della perdita annua di fatturato registrata; nel caso di perdite superiori al 60 per cento, il finanziamento è invece equivalente all'80 per cento della predetta

perdita. L'importo del finanziamento non può in ogni caso essere inferiore a 30.000 euro e superiore a 1 milione di euro.

L'articolo 5 dispone il divieto di utilizzo delle garanzie statali per il rifinanziamento di vecchie esposizioni per finalità diverse da quelle di cui alla presente proposta di legge.

L'articolo 6 dispone il differimento straordinario della soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato, ovvero la nuova normativa europea in materia di scoperti e scoperti bancari, all'anno 2022, in quanto – stante il perdurante scenario di crisi e di incertezza economica – si

ritiene necessario sospendere l'applicazione della disciplina di derivazione comunitaria, in queste circostanze ritenuta vessatoria, in particolar modo nei confronti delle piccole attività economiche maggiormente in difficoltà.

L'articolo 7, ricalcando l'impianto del decreto liquidità, dispone la sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie, fino al 31 gennaio 2022.

L'articolo 8, infine, reca le disposizioni per la copertura finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

*(Misure straordinarie per il sostegno della liquidità delle attività produttive)*

1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga alla disciplina vigente del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito denominato « Fondo », la garanzia del medesimo Fondo è concessa a titolo gratuito e si applicano le misure di cui alla presente legge.

2. L'importo massimo garantito a valere sulle risorse del Fondo per ciascuna impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia del Fondo le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 250, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019.

3. La percentuale di copertura della garanzia diretta del Fondo è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del medesimo Fondo, al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie con durata fino a centoventi mesi.

4. Per le operazioni finanziarie di cui al comma 3, la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo, al 100 per cento dell'importo garantito dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi), da un altro fondo di garanzia o dalle società cooperative previste dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di

copertura del 90 per cento, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito. Fino all'autorizzazione della Commissione europea e, successivamente alla predetta autorizzazione, per le operazioni finanziarie non aventi le caratteristiche di durata di cui al comma 3 le percentuali di copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80 per cento per la garanzia diretta di cui al medesimo comma 3 e al 90 per cento per la riassicurazione di cui al presente comma, anche per durate superiori a dieci anni. La garanzia del Fondo è cumulabile con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso.

5. La garanzia di cui al comma 1 del presente articolo per le operazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 è, altresì, concessa in favore dei beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono state classificate come inadempienze probabili ovvero come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2020 della Banca d'Italia, a condizione che le predette esposizioni, alla data della richiesta del finanziamento, non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47-*bis*, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è, altresì, concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del citato articolo 47-*bis*, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quando disposto dalla lettera *b*) del medesimo paragrafo 6.

6. La garanzia di cui al comma 1 del presente articolo per le operazioni di cui

agli articoli 2, 3 e 4 può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre sei mesi dalla data di presentazione della richiesta. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

7. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per le operazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di un credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui al presente comma, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

8. Per le operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione agli effetti indotti dalla diffusione della pandemia da COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del medesimo Fondo è estesa in conseguenza.

9. Per i finanziamenti erogati ai sensi degli articoli 3 e 4 la garanzia è rilasciata con la possibilità, per le imprese, di avvalersi di un preammortamento fino a trentasei mesi.

10. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia dei confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.

11. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), anche tramite propri organismi consortili, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, possono, anche con la costituzione di appositi fondi, concedere contributi alle piccole e medie imprese in conto commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo, al fine di contenere i costi delle garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati. In ogni caso dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017, e fatto salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui all'articolo 2 della presente legge, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato del Ministero dello sviluppo economico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 27 febbraio 2019. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni fi-

nanziarie ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo è corretta in funzione dei dati della Centrale dei rischi della Banca d'Italia, acquisiti dal gestore del Fondo alla data di presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia.

13. Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017.

14. All'impiego della garanzia si applicano le agevolazioni e le semplificazioni procedurali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, qualora più vantaggiose per il beneficiario rispetto a quanto disposto dalla presente legge, nonché le disposizioni del citato articolo 13, comma 1, lettere da *g-bis*) a *g-quater*).

15. Le disposizioni della presente legge sono attuate compatibilmente alle disposizioni del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione della Commissione C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020.

16. Ai sensi di quanto previsto dalla presente legge e con riferimento alle operazioni di finanziamento di cui agli articoli 2, 3 e 4 della medesima legge, in caso di successivo fallimento dell'impresa e di coinvolgimento a titolo di concorso degli istituti di credito e degli intermediari finanziari responsabili per l'erogazione dei finanziamenti medesimi, si applicano le disposizioni in materia di esenzione dai reati di bancarotta di cui all'articolo 217-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

17. L'accesso ai finanziamenti agevolati di cui alla presente legge è limitato esclusivamente alle attività economiche con sede fiscale in Italia al 1° gennaio 2021.

18. Per le finalità di cui alla presente legge, al Fondo sono assegnati 4.800 milioni di euro per l'anno 2021.

## Art. 2.

*(Ulteriori misure straordinarie per il sostegno della liquidità delle attività produttive)*

1. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE e delle disposizioni del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione della Commissione C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con una copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche, dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore delle piccole e medie imprese e delle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, delle associazioni professionali e delle società tra professionisti, il cui ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia stato inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, secondo quanto dichiarato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tali finanziamenti prevedono l'inizio del rimborso del capitale non prima di trentasei mesi dall'erogazione, hanno una durata fino a duecentoquaranta mesi e un importo equivalente:

a) nel caso di perdite comprese tra il 30 e il 60 per cento del fatturato:

1) al 70 per cento della perdita registrata per soggetti con ricavi o compensi annui non superiori a 50.000 euro;

2) al 50 per cento della perdita registrata per soggetti con ricavi o compensi annui superiori a 50.000 euro e fino a 100.000 euro;

3) al 30 per cento della perdita registrata per soggetti con ricavi o com-

pensi annui superiori a 100.000 euro e fino a 200.000 euro;

4) al 20 per cento della perdita registrata per soggetti con ricavi o compensi annui superiori a 200.000 euro e fino a 300.000 euro;

5) al 10 per cento della perdita registrata per soggetti con ricavi o compensi annui superiori a 300.000 euro e fino a 400.000 euro;

*b)* nel caso di perdite superiori al 60 per cento del fatturato:

1) al 90 per cento della perdita registrata per soggetti con ricavi o compensi annui non superiori a 50.000 euro;

2) al 70 per cento della perdita registrata per soggetti con ricavi o compensi annui superiori a 50.000 euro e fino a 100.000 euro;

3) al 50 per cento della perdita registrata per soggetti con ricavi o compensi annui superiori a 100.000 euro e fino a 200.000 euro;

4) al 40 per cento della perdita registrata per soggetti con ricavi o compensi annui superiori a 200.000 euro e fino a 300.000 euro;

5) al 30 per cento della perdita registrata per soggetti con ricavi o compensi annui superiori a 300.000 euro e fino a 400.000 euro.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo ai soggetti di cui al comma 1 il cui ammontare del fatturato annuo e dei corrispettivi nell'anno 2019 non sia stato superiore a 400.000 euro.

3. L'importo del finanziamento erogato ai sensi del comma 1 non può essere, in ogni caso, superiore a 80.000 euro e inferiore a 4.000 euro.

4. È concesso un nuovo finanziamento ai sensi del comma 1 quando, a seguito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del soggetto finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare delle espo-

sizioni detenute alla data di entrata in vigore della presente legge, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date, in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima della citata data di entrata in vigore ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di cessione o di affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera, altresì, l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria.

5. Il tasso di interesse di cui al comma 4 non deve essere, in ogni caso, superiore allo 0,20 per cento, aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento. In favore di tali soggetti beneficiari, l'intervento del Fondo è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica meramente formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo e, comunque, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e senza la richiesta di documentazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate dal presente articolo.

### Art. 3.

*(Misure straordinarie per il sostegno dei costi fissi delle attività produttive)*

1. In favore delle piccole e medie imprese e delle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, delle associazioni professionali e delle società tra professionisti con un ammontare di ricavi compreso tra 400.000 euro e 3.000.000 di

euro e il cui ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia stato inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la garanzia di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, della presente legge può essere cumulata con un ulteriore rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso.

2. La garanzia di cui al comma 1 può essere rilasciata per finanziamenti con durata fino a centottanta mesi e con un importo equivalente:

*a)* nel caso di perdite comprese tra il 30 e il 60 per cento del fatturato, al 75 per cento dei costi fissi non coperti iscritti a bilancio per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge, relativi ai giorni di chiusura delle attività a seguito delle misure di contenimento della pandemia da COVID-19 disposte a livello locale, regionale o nazionale;

*b)* nel caso di perdite superiori al 60 per cento del fatturato, al 90 per cento dei costi fissi non coperti iscritti a bilancio per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge, relativi ai giorni di chiusura delle attività a seguito delle misure di contenimento della pandemia da COVID-19 disposte a livello locale, regionale o nazionale.

3. L'importo del finanziamento erogato ai sensi del comma 1 non può essere, in ogni caso, inferiore a 30.000 euro e superiore a 1 milione di euro.

4. È concesso un nuovo finanziamento ai sensi del comma 1 quando, a seguito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del soggetto finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in

vigore della presente legge, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date, in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima della citata data di entrata in vigore ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Le regioni, gli enti locali, le CCIAA, anche per il tramite di Unioncamere, le amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e agli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa e reti d'impresa di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo precedente, la garanzia è estesa esclusivamente alla quota di credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi di cessione o di affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera, altresì, l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

5. Il tasso di interesse di cui al comma 4 non deve essere, in ogni caso, superiore allo 0,20 per cento, aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento. In favore di tali soggetti beneficiari, l'intervento del Fondo è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica meramente formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo e, comunque, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e senza la richiesta di documentazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate dal presente articolo.

## Art. 4.

*(Misure straordinarie per il sostegno della liquidità delle attività turistiche stagionali)*

1. In favore delle piccole e medie imprese e delle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, delle associazioni professionali e delle società tra professionisti, operanti a titolo stagionale, ovvero per un periodo non superiore a sei mesi l'anno, e il cui ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia stato inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la garanzia di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, della presente legge può essere cumulata con un ulteriore rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso.

2. La garanzia di cui al comma 1 può essere rilasciata per finanziamenti con durata fino a duecentoquaranta mesi e con un importo equivalente:

a) al 65 per cento della perdita annua registrata nel caso di perdite comprese tra il 30 e il 60 per cento del fatturato;

b) all'80 per cento della perdita annua registrata nel caso di perdite superiori al 60 per cento del fatturato.

3. L'importo del finanziamento erogato ai sensi del comma 1 non può essere, in ogni caso, inferiore a 30.000 euro e superiore a 1 milione di euro.

4. È concesso un nuovo finanziamento ai sensi del comma 1 quando, a seguito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del soggetto finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore della presente legge, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date, in conseguenza del regola-

mento contrattuale stabilito tra le parti prima della citata data di entrata in vigore ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Le regioni, gli enti locali, le CCIAA, anche per il tramite di Unioncamere, le amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e agli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa e reti d'impresa di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo precedente, la garanzia è estesa esclusivamente alla quota di credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi di cessione o di affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera, altresì, l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

5. Il tasso di interesse di cui al comma 4 non deve essere, in ogni caso, superiore allo 0,20 per cento, aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento. In favore di tali soggetti beneficiari, l'intervento del Fondo è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica meramente formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo e, comunque, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e senza la richiesta di documentazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate dal presente articolo.

#### Art. 5.

*(Divieto di utilizzo delle garanzie statali per il rifinanziamento di vecchie esposizioni)*

1. In ogni caso è fatto divieto agli istituti di credito che concedono finanziamenti me-

dianche le garanzie di Stato di cui alla presente legge di fare uso delle predette garanzie per il rifinanziamento di vecchie esposizioni bancarie o di crediti deteriorati ovvero di fornire nuovi finanziamenti per scopi e funzioni diversi da quelli di cui alla presente legge.

Art. 6.

*(Differimento straordinario in materia di soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato)*

1. A causa del perdurare della crisi pandemica da COVID-19, l'applicazione delle disposizioni in materia di norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato, di cui al regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione, del 19 ottobre 2017, è sospesa fino al 1° gennaio 2022.

2. Nelle more della sospensione di cui al comma 1, si applica la normativa previgente.

Art. 7.

*(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)*

1. Al comma 1 dell'articolo 37-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: « Fino al 31 gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 gennaio 2022 ».

Art. 8.

*(Disposizione finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dal rifinanziamento del Fondo previsto dall'articolo 1 della presente legge, pari a 2.800 milioni di euro per l'anno 2021, e agli altri oneri derivanti dall'attuazione della medesima legge, stimati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, pari a un totale di 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Ai restanti oneri derivanti dal rifinanziamento del citato Fondo, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA



\*18PDL0145680\*